ACR

13070-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 318/2023
LUCIA VIGNALE	- Relatore -	CC - 08/03/2023
ALESSANDRO D'ANDREA		R.G.N. 26731/2022
MARINA CIRESE		
ANDREA NOCERA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) ato a S (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2022, la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda tempestivamente formulata da (omissis) (omissis) per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale per complessivi 181 giorni (83 giorni di custodia cautelare in carcere, 98 giorni di arresti domiciliari).

2. La misura cautelare della custodia cautelare in carcere fu disposta con ordinanza del G.i.p. di Catanzaro per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati:

- art. 416 *bis* cod. pen. (capo 1 dell'ordinanza genetica poi diventato capo A);
- artt. 110, 624 *bis* cod. pen. per aver concorso, nell'interesse della associazione mafiosa, alla consumazione di un furto in appartamento in danno di Elena Giannini (capo 75 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo A3);
- violazioni della legge in materia di armi (capo 48 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo T1);
- furto di una f (omissis)) di proprietà di (omissis) (capo 98 dell'ordinanza genetica, poi diventato capo B4).

Dall'ordinanza impugnata emerge: che la misura disposta dal G.i.p di Catanzaro fu eseguita il 22 settembre 2004 e fu impugnata di fronte al Tribunale per il riesame della stessa città; che il Tribunale escluse i gravi indizi del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., ma confermò la misura per gli altri capi; che in data 13 dicembre 2004 il G.i.p, sostituì la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e in data 21 marzo 2005 (omissis) fu posto in libertà.

L'ordinanza riferisce che il processo fu poi trasferito al Tribunale di Velletri e che, con sentenza del 18 settembre 2018 (irrevocabile il 27 aprile 2019), (omissis) fu assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato associativo e dal concorso nel furto in appartamento (capi A e A3 della sentenza). Quanto al porto d'armi di cui al capo T1) e al furto di cui al capo B4) il Tribunale di Velletri dichiarò non doversi procedere essendo i reati estinti per prescrizione.

La Corte di appello di Roma ha escluso il diritto alla riparazione perché la misura cautelare non è stata applicata soltanto per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito [capo A) e capo A3)], ma anche per reati dichiarati estinti per prescrizione [capo T1) e capo B4)]. L'ordinanza impugnata sostiene, inoltre, che tali condotte la cui sussistenza è confermata dalla dichiarazione di prescrizione, possono essere considerate quali concause dell'applicazione della misura cautelare per i reati di cui ai capi A) e

A3) e ostano al riconoscimento dell'equo indennizzo anche per la parte di detenzione riferibile esclusivamente a quei reati.

3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, (omissis) ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Osserva, in particolare, che il proscioglimento per intervenuta prescrizione da due dei reati per i quali era stata applicata la misura non giustifica il rigetto della richiesta di indennizzo in relazione agli altri reati e che l'ordinanza impugnata non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per cui vi sarebbe un nesso fra i fatti accertati e l'errore compiuto applicando la misura cautelare anche per gli altri fatti.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria in data 10 febbraio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà – impedisce il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778).

Nel caso in esame non è controverso che la misura cautelare sia stata applicata non solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito, ma anche per reati dichiarati estinti per prescrizione.

La Corte territoriale non ha ritenuto di dover chiarire se la durata della privazione della libertà sofferta (181 giorni) fosse inferiore alla pena che avrebbe potuto essere inflitta o, con riferimento ad ogni singola fase, alla custodia cautelare che avrebbe potuto essere sofferta in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione. Ha ritenuto, infatti, che le condotte accertate, consistite nell'aver portato una arma in luogo pubblico e nell'aver consumato il furto di

un'auto (condotte emerse da intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini) fossero idonee a far ritenere il coinvolgimento nel reato associativo e nel furto in appartamento contestato al capo B3) e abbiano quindi determinato anche la privazione della libertà personale eventualmente eccedente.

Così argomentando, però, l'ordinanza impugnata trascura un dato (del quale pure dà atto): vale a dire che i gravi indizi della sussistenza del reato associativo furono esclusi già dal Tribunale per il riesame di Catanzaro, sicché la privazione della libertà si protrasse, oltre che per i reati poi dichiarati estinti per prescrizione, solo per il reato di furto in appartamento di cui al capo B3).

L'ordinanza non spiega perché le condotte consistite nel portare un'arma in luogo pubblico e nel consumare il furto di un'auto abbiano potuto avere rilevanza causale rispetto alla privazione della libertà personale disposta per un furto in appartamento. Non si sofferma, inoltre, come sarebbe stato doveroso, sull'idoneità delle imputazioni per le quali è stata dichiarata la prescrizione a determinare il protrarsi della misura cautelare fino al 13 dicembre 2004, non soltanto in relazione alla pena astrattamente irrogabile per ciascuno di quei reati, ma anche in relazione ai termini massimi di fase previsti dall'art. 303 cod. proc. pen.

Si rammenta in proposito che la Corte costituzionale con sentenza n. 219/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. All'esito di questa pronuncia, la Corte di legittimità ha sempre affermato che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile «a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale» (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264).

L'ordinanza impugnata non fornisce indicazioni in proposito e si limita ad affermare che «la valutazione dei reati fine come episodi non sufficientemente sintomatici rispetto al capo A) non esclude, anzi conferma nelle due pronunce di prescrizione, la sussistenza degli indizi descritti e ritenuti in misura cautelare». Sostiene dunque che dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela poteva desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; ma non spiega – come sarebbe

stato doveroso (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663) – perché il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente abbia contribuito a tale apparenza.

3. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso il 8 marzo 2023

Il Consigliere estensore
Lucia Vignale

Il Presidente
Donatella Ferranti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 MAR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo